

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1781

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARDELLI, SALVATORE, PETRELLA

Presentata il 5 ottobre 1977

Norme concernenti il mercato lattiero e l'importazione ed il commercio del latte in polvere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel mercato lattiero nazionale sono aperti da tempo problemi di grande rilevanza, taluni dei quali hanno assunto carattere di particolare urgenza in relazione alla crisi che investe il comparto per effetto del continuo aumento dei costi di produzione, dell'aumento delle importazioni favorite dal meccanismo distortivo degli importi compensativi monetari, dalla concorrenza dei cosiddetti latti speciali a lunga conservazione non sottoposti a nessun controllo e dal dilagare delle frodi e delle sofisticazioni nell'uso del latte in polvere.

La necessità di garantire ai produttori di latte prezzi remunerativi alla produzione e certezza di collocazione del prodotto destinato alla trasformazione sono condizioni essenziali per salvaguardare la già troppo ridotta consistenza del nostro patrimonio zootecnico e per attuare con possibilità di positivi risultati un piano nazionale e piani regionali di sviluppo della produzione zoo-

tecnica, di cui si sta discutendo in Parlamento.

Ribadiamo anche in questa relazione l'esigenza di una politica rivolta a ridurre i costi di produzione agricoli e in particolare zootecnici come strada maestra per assicurare ai produttori adeguati livelli di reddito. Ma fino a quando i pubblici poteri a tutti i livelli non riusciranno ad avviare tale politica e la stessa non avrà prodotto risultati positivi, occorre garantire ai produttori prezzi del latte alla produzione remunerativi in rapporto al livello raggiunto dai costi di produzione. Diversamente — ripetiamo — ogni proposito di incrementare la produzione zootecnica è destinato ad essere vanificato.

Altro problema urgente è quello della valorizzazione del latte pastorizzato fresco, sempre più incalzato dalla concorrenza dei vari tipi di latte cosiddetti speciali a lunga conservazione i quali, a differenza del primo, sfuggono a qualsiasi controllo di qua-

lità e non sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati da parte dei Comitati provinciali prezzi. Al tempo stesso occorre affrontare la questione di una rigorosa disciplina degli usi del latte in polvere allo scopo di stroncare frodi, sofisticazioni e speculazioni sempre più largamente diffuse, che recano gravi danni alla nostra produzione lattiera e alla salute dei consumatori.

A queste urgenti esigenze intende dare risposta la presente proposta di legge. L'articolo 1 stabilisce che il prezzo del latte alla produzione, determinato ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, è considerato come prezzo minimo garantito e che le associazioni dei produttori zootecnici possono promuovere la contrattazione integrativa allo scopo di conseguire condizioni di miglior favore nella cessione del latte, tenendo conto anche della dinamica del mercato dei prodotti lattiero-caseari propri di ciascuna zona. Questa norma appare necessaria alla luce dell'esperienza del primo periodo di applicazione della legge n. 306 del 1975, nel corso del quale si è constatato che nei momenti di pesantezza del mercato dei prodotti lattiero-caseari gli industriali trasformatori non rispettano i prezzi stabiliti dalla contrattazione regionale, mentre in quelli favorevoli sono i soli a trarre profitto dall'aumento dei prezzi dei derivati al consumo. La possibilità di una contrattazione integrativa, in relazione anche alla dinamica di mercato dei prodotti lattiero-caseari, offre ai produttori un nuovo strumento di difesa tanto più efficace nella misura in cui sapranno organizzarsi in associazioni ai sensi del titolo primo della legge n. 306 del 1975.

L'articolo 2 sottopone alla disciplina dei prezzi amministrati ai sensi delle norme vigenti tutti i tipi di latte alimentare, con la sola eccezione di quelli per i quali la sottrazione di una o più componenti riduce il peso iniziale del prodotto di un minimo del 15 per cento. Lo stesso articolo stabilisce che il latte alimentare deve essere venduto a misura di capacità per liquidi e che è fatto divieto di apporre sui contenitori di latte alimentare la dicitura comprendente la parola « latte », semplice o

composta, in italiano e in ogni altra lingua, per indicare prodotti diversi da quelli sottoposti alla disciplina dei prezzi amministrati.

L'articolo 3 afferma il principio che il prezzo del latte al consumo deve essere fissato secondo criteri di uniformità a livello regionale o di zone lattiero-casearie omogenee in relazione alle variazioni del prezzo del latte alla produzione, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei produttori e dei trasformatori. L'articolo 4 porta da due a quattro il limite delle campagne lattiero-casearie entro il quale, a norma del primo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, le organizzazioni professionali dei produttori agricoli sono soggetti della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte alla produzione.

L'articolo 5 istituisce un marchio di garanzia per la valorizzazione del latte pastorizzato fresco, fissa i requisiti del prodotto e delega il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle organizzazioni interessate, a stabilire con proprio decreto le caratteristiche del marchio e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'uso. L'autorizzazione è di competenza delle Regioni, le quali provvedono altresì ai necessari controlli, potendosi allo scopo avvalere anche delle associazioni dei produttori zootecnici.

L'articolo 6 attiene alle pene in cui incorrono coloro che facciano uso del marchio nazionale di garanzia per la valorizzazione del latte fresco pastorizzato senza autorizzazione o che lo utilizzino per contrassegnare prodotti non rispondenti ai requisiti garantiti.

L'articolo 7, infine, disciplina l'uso del latte in polvere, facendo obbligo agli importatori e a quanti ne trattano la vendita sul mercato interno di tenere un apposito registro contenente tutti gli elementi atti a controllarne l'importazione e la vendita e di immettere nel prodotto apposito rivelatore atto ad identificarne la destinazione al solo uso consentito per l'alimentazione animale. In esso sono stabilite le pene in cui incorrono quanti violano le norme prescritte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il prezzo base del latte alla produzione e le maggiorazioni riferite alla qualità del latte stesso, determinati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, si intendono come prezzo minimo garantito. Le associazioni dei produttori zootecnici possono promuovere la contrattazione integrativa con le parti acquirenti del latte allo scopo di:

a) conseguire condizioni di miglior favore nella cessione del latte tenendo conto anche della dinamica del mercato dei prodotti lattiero-caseari propri della zona, secondo criteri che saranno definiti tra le parti interessate;

b) definire ogni altra questione connessa alla cessione del latte che non sia regolata dalle leggi o dagli accordi regionali.

Qualora sui punti di cui al comma precedente non si addivenga ad un accordo tra le parti, la Regione provvede alla convocazione delle parti medesime, a richiesta di una di esse, allo scopo di favorire il raggiungimento dell'accordo.

Il saldo del pagamento del latte nell'ammontare determinato ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, e della presente legge, deve essere effettuato mensilmente entro e non oltre 30 giorni dall'ultima consegna del prodotto. Le parti possono stabilire saldi a più lunga scadenza e in tal caso spetta al produttore di latte un corrispettivo da definire di comune accordo con riferimento ai tassi di interesse correnti praticati dagli istituti di credito.

ART. 2.

Fatta eccezione per i tipi di latte per i quali la sottrazione di una o più componenti riduce il peso iniziale del prodotto di un minimo del 15 per cento, il prezzo di vendita al consumo di tutti i tipi di latte alimentare, indipendentemente dai procedimenti di igienizzazione e da qualunque altro trattamento atto a migliorarne o comunque a modificarne la conservabilità e le qualità organolettiche e nutritive, compreso quello di sottrazione di una o più componenti, è sottoposto al controllo del

comitato provinciale prezzi, secondo le direttive del comitato interministeriale prezzi, nel rispetto, comunque, di quanto disposto dall'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la determinazione del prezzo al consumo il latte liquido, pastorizzato o sterilizzato, deve essere venduto a misura di capacità per liquidi.

È fatto divieto di apporre sui contenitori di latte alimentare la dicitura comprendente la parola « latte », semplice o composta, in italiano e in ogni altra lingua, per indicare prodotti diversi da quelli di cui al precedente primo comma.

ART. 3.

Il prezzo del latte al consumo è variato ai sensi delle norme vigenti, secondo criteri di uniformità a livello regionale o di zone lattiero-casearie omogenee, in relazione alle variazioni del prezzo del latte alla produzione, previa consultazione delle associazioni e delle organizzazioni rappresentate nel Comitato economico di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

ART. 4.

È portato da due a quattro il limite, delle campagne lattiero-casearie di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

ART. 5.

È istituito un marchio nazionale di garanzia per la valorizzazione del latte pastorizzato fresco.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche chimiche e batteriologiche del latte pastorizzato fresco, il quale non deve comunque avere un tasso di acidità superiore a 16 gradi Dornic e non deve presentare degradazione ammoniacale. Con lo stesso decreto sono fissati i relativi metodi di analisi.

L'uso del marchio è consentito alle imprese che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di tutte le organizzazioni professionali, cooperative e associative a livello nazionale interessate all'istituzione del marchio di cui al primo comma, fissa con proprio decreto le caratteristiche del marchio di garanzia per la valorizzazione del latte pastorizzato fresco e fissa altresì le condizioni per la domanda e il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio.

L'autorizzazione all'uso del marchio nazionale è di competenza delle Regioni, le quali provvedono altresì a controllare la presenza nel prodotto contrassegnato dal marchio nazionale dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e garantiti dal marchio, nonché il corretto uso del marchio stesso.

Le Regioni possono affidare i compiti di controllo di cui al comma precedente alle associazioni dei produttori zootecnici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

ART. 6.

Chiunque faccia uso non autorizzato del marchio nazionale di garanzia per la valorizzazione del latte pastorizzato fresco è punito con una ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

L'ammenda è aumentata fino a lire 5 milioni se il marchio viene adoperato senza autorizzazione a contrassegnare merce non rispondente ai requisiti garantiti.

Le imprese autorizzate all'uso del marchio di cui alla presente legge che pongano in vendita merce contraddistinta dal marchio stesso non conforme ai requisiti prescritti dalle norme vigenti sono punite con un'ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

ART. 7.

Gli importatori di latte in polvere devono tenere un apposito registro, vidimato dagli uffici periferici competenti del Ministero delle finanze, dal quale risultino aggiornate le quantità di latte in polvere importate, gli usi ai quali sono destinate e la specificazione se importate per uso proprio o se destinate alla commercializzazione. In quest'ultimo caso, dal registro dovranno risultare il nominativo e la residen-

za degli acquirenti e tutti gli elementi atti alla loro individuazione, nonché le quantità di prodotto vendute a ciascuno.

Analogo registro, vidimato dagli uffici periferici competenti del Ministero delle finanze, deve essere tenuto dai singoli e dalle società che trattano la vendita e fanno uso del latte in polvere. Dal registro dovranno risultare le quantità di latte in polvere acquistato, il nominativo e la residenza degli acquirenti e tutti gli altri elementi atti alla loro individuazione, nonché le quantità di prodotto vendute a ciascuno, nonché le quantità usate in proprio e la utilizzazione fattane.

È fatto obbligo a chiunque commercializza o utilizza latte in polvere per l'alimentazione animale di immettere nel prodotto il 2 per cento di amido quale rivelatore atto ad identificarne la destinazione all'uso predetto.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con una ammenda pari al valore del prodotto trattato moltiplicato da un minimo di cinque volte ad un massimo di 10 volte del valore stesso e con il sequestro del prodotto.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente articolo coloro che trattano latte in polvere destinato all'alimentazione per neonati.